

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 548

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, BATTAGLIA Giovanni,
BELLINI, MERCATALI e PISA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2006

Misure di equa riparazione a favore delle vittime delle stragi nazifasciste delle quali sia stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare di Roma, e delle vittime di altre stragi simili perpetrate durante la seconda guerra mondiale

ONOREVOLI SENATORI. - La presente legge ha lo scopo di tutelare e onorare, dopo oltre 60 anni dagli eventi, le vittime delle 695 stragi nazifasciste rinvenute negli archivi militari della Procura generale militare di Roma nell'anno 1994, nonché le vittime di altre stragi simili, e di riconoscere concretamente le sofferenze di coloro che, a causa di esse, riportarono lesioni gravi o subirono la perdita del coniuge, del convivente *more uxorio* o di un genitore.

L'occultamento illegale della documentazione sulle stragi nel cosiddetto «armadio della vergogna», relativamente alle quali il Parlamento ha avviato alcune indagini conoscitive, di cui l'ultima conclusa nella XIV legislatura, nel febbraio 2006, a seguito del lavoro di una commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta, ha impedito alla stragrande maggioranza degli italiani di conoscere la consistenza delle raccapriccianti rapresaglie di reparti militari dell'esercito tedesco, effettuate dal settembre 1943 fino alla fine della guerra nei confronti di cittadini inermi, e ai superstiti e ai familiari delle vittime di adire normalmente alle vie legali per perseguire penalmente i responsabili di tali stragi.

Alla luce delle risultanze e dei documenti parlamentari raccolti, il presente disegno di legge si propone di superare il grave e forzoso ritardo scontato dalle inchieste; esso nel passato ha pregiudicato l'esito delle indagini che, ripartite a distanza di 50 anni dagli eventi, hanno incontrato evidenti difficoltà nell'accertamento delle responsabilità, con il risultato che nel 90 per cento dei casi i giudici hanno dovuto disporre l'archiviazione del procedimento per l'impossibilità di individuare e reperire i colpevoli delle singole stragi.

A fronte della colpevole inerzia dello Stato e dei giudici responsabili in ordine all'accertamento dei crimini nazifascisti, la presente legge ha lo scopo di chiamare le istituzioni a rispondere della riparazione del debito morale e giudiziario nei confronti delle migliaia di vittime delle stragi e del debito storico nei confronti dei cittadini italiani.

Nel merito, fatta salva la possibilità per i superstiti che non hanno finora ottenuto giustizia di proseguire nelle sedi preposte le azioni legali, la presente legge riconosce misure di equa riparazione a coloro che a causa delle stragi subirono lesioni gravi o la perdita del coniuge, del convivente *more uxorio* o di un genitore. I beneficiari individuati dalla presente legge possono esercitare il diritto alle misure di equa riparazione mediante la presentazione di una domanda in carta semplice al Ministero della difesa, corredata dalla scheda storica della strage riguardante la vittima. Un'apposita Commissione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, esamina la conformità della documentazione prodotta dai richiedenti e delibera in via definitiva il pagamento immediato degli indennizzi spettanti ai singoli beneficiari.

A riparazione dei danni di memoria causati dall'archiviazione illegale della documentazione, la presente legge dispone, inoltre, l'erogazione di risorse a titolo di contributo a favore delle Associazioni dei familiari e delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali dei luoghi che furono teatro delle stragi, per le spese di ricerca storica, manutenzione e custodia di opere dedicate alla memoria delle stragi.

A tal fine, è prevista l'istituzione di un «Fondo per la ricerca storica sulle 695 stragi nazifasciste», opportunamente finanziato dallo Stato, finalizzato al finanziamento di

iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza ed alla ricerca storica nei luoghi che furono teatro delle stragi. Si dispone, inoltre, che il Ministero della pubblica istruzione possa indire bandi di concorso riservati ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e degli isti-

tuti del secondo ciclo d'istruzione al fine di promuovere la conoscenza dei fatti di cui alla presenta legge, in particolare nei territori in cui ebbero luogo.

Per tutti i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge si propone di tutelare ed onorare la memoria delle vittime delle 695 stragi, delle quali è stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare di Roma, nonché di altre stragi simili perpetrate dai nazifascisti in Italia durante la Seconda guerra mondiale, e di riconoscere concretamente le sofferenze di coloro che in esse riportarono lesioni gravissime o gravi e dei prossimi congiunti delle vittime. A tali fini prevede l'erogazione di risorse per il sostegno della ricerca storica e per la corresponsione di equi indennizzi.

2. L'esercizio dei diritti e la partecipazione alle provvidenze riconosciuti dalla presente legge sono indipendenti dallo stato dell'eventuale procedimento penale militare.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. A coloro che nelle stragi di cui all'articolo 1 riportarono lesioni personali gravissime o gravi, ovvero patirono l'uccisione del coniuge, del convivente *more uxorio* o di un genitore, ed ai loro eredi, compete il diritto ad un'equa riparazione del danno, nella misura di euro 25.000 per ciascuna persona, nonché all'assegnazione di una medaglia d'oro al valore militare.

2. Qualora i soggetti anzidetti abbiano già conseguito riparazioni di qualsiasi natura conseguenti a tali eventi, in forza di altre disposizioni di legge o di provvedimenti giudiziari, l'indennizzo di cui al comma 1 com-

pete solamente nella misura necessaria per integrare la somma di 25.000 euro.

3. Il conseguimento dell'indennizzo comporta l'estinzione del procedimento eventualmente instaurato ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Termini e modalità per l'esercizio del diritto)

1. I beneficiari possono esercitare il diritto di cui all'articolo 2 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la presentazione di una domanda in carta semplice al Ministero della difesa, corredata da:

- a) idonea documentazione dalla quale risulti il nominativo della vittima, la data e il luogo della strage, sintesi delle modalità e reparto responsabile della strage;
- b) stato di famiglia della vittima della strage;
- c) certificazione dell'identità del richiedente.

2. Presso il Ministero della difesa è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, un'apposita Commissione composta da:

- a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da due rappresentanti del Ministero della difesa;
- b) due rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari delle vittime.

3. La Commissione esamina la conformità della documentazione prodotta dai richiedenti ai requisiti previsti dalla presente legge e delibera in via definitiva il pagamento immediato delle somme spettanti ai singoli beneficiari.

4. Contro il giudizio negativo della Commissione, il richiedente può fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente territorialmente.

Art. 4.

(Inopponibilità del segreto investigativo)

1. Ai fini della presente legge, e nella misura necessaria per acquisire la documentazione richiesta dagli articoli 3 e 7, non può essere opposto il segreto investigativo sulla documentazione delle stragi nazifasciste rinvenuta negli archivi della Procura generale militare di Roma.

2. Le Procure militari competenti garantiscono l'accesso ai fascicoli alle parti lese, ai loro legali rappresentanti, ai ricercatori e alla stampa.

Art. 5.

(Irrilevanza delle condizioni economiche dei richiedenti)

1. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo dalla presente legge sono erogate indipendentemente dalle condizioni economiche dei beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno da parte dei responsabili delle stragi di cui all'articolo 1.

Art. 6.

(Natura risarcitoria dell'indennizzo)

1. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo dalla presente legge per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito e sono irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali.

Art. 7.

(Misure a riparazione del danno di memoria e per la ricerca storica)

1. È istituito presso il Ministero della difesa il «Fondo per la ricerca storica sulle 695 stragi delle quali è stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare di Roma», con dotazione iniziale di cinque milioni di euro, al quale affluiscono:

- a) il contributo dello Stato;
- b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;
- c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati.

2. Il Fondo è utilizzato per il finanziamento di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria delle stragi, alla manutenzione e custodia di opere dedicate alla memoria delle stragi, alla testimonianza ed alla ricerca storica, promossi da associazioni dei familiari delle vittime, da associazioni di ex combattenti della Resistenza al nazifascismo, e dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali dei luoghi che furono teatro delle stragi, e alle quali possono collaborare le Università, gli Istituti che svolgono ricerca storica ed ogni organismo di ricerca di indiscusso valore scientifico.

3. Le iniziative e i progetti di cui al comma 2, sono presentati al Ministero della difesa, con apposita domanda in carta semplice, corredata da idonea documentazione dalla quale risultino i nominativi delle vittime, la data e il luogo della strage, una sintesi delle modalità e il reparto responsabile della strage.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 3, allargata ad un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e ad

un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, compete la valutazione e la determinazione degli importi finanziari da attribuire a ciascuna iniziativa di ricerca storica e di studio promossa dalle associazioni dei familiari, dalle associazioni di ex combattenti della Resistenza al nazifascismo e dalle amministrazioni comunali.

Art. 8.

(Bandi di concorso nelle scuole)

1. Il Ministero della pubblica istruzione, utilizzando una quota del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, stabilita secondo le vigenti procedure, indice, attraverso gli uffici regionali scolastici, bandi di concorso riservati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo d'istruzione, al fine di promuovere la conoscenza dei fatti di cui alla presente legge.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi comprese le spese per il funzionamento della commissione di cui al comma 2 dell'articolo 3, determinate nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° luglio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 9 per cento».